SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 122/L

LEGGE 27 maggio 1999, n. **197.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

99G0278

LEGGE 27 maggio 1999, n. **198.**

Ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla convenzione di applicazione dell'accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

99G0279

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 maggio 1999, n. **199.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, fatta a Lubiana il 7 luglio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, fatta a Lubiana il 7 luglio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 46, paragrafo 2, della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Il Governo della Repubblica Italiana

e

Il Governo della Repubblica di Slovenia,

animati dalla volontà di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarli allo sviluppo giuridico, hanno concordato le disposizioni seguenti.

TITOLO I
Disposizioni Generali

Art. 1

1. Ai fini dell'applicazione della Presente Convenzione:

a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana; il termine "Slovenia" designa la Repubblica di Slovenia;

b) il termine "legislazione" designa le leggi e tutte le altre disposizioni esistenti o future di ciascuno Stato contraente, che concernono i regimi ed i rami della sicurezza sociale indicati all'art. 2 della presente Convenzione;

c) il termine "Autorità competente" designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanità; per quanto riguarda la Slovenia, il Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali ed il Ministero della Sanità.

d) il termine "Istituzione competente" designa l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova;

e) il termine "Organismo di collegamento" designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorità competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini del conseguimento delle prestazioni previste dalla presente Convenzione;

f) il termine "lavoratori" designa i cittadini di uno dei due Stati contraenti assoggettati alle legislazioni specificate nell'art. 2;

g) il termine "familiari" designa le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;

h) il termine "superstite" designa le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;

i) il termine "temporaneo soggiorno" designa una permanenza di breve durata sul territorio di una Parte contraente di cittadini di uno dei due Stati contraenti che hanno la loro residenza sul territorio dell'altra Parte contraente;

l) il termine "residenza" designa la dimora abituale, come definita dalla legislazione applicabile;

m) il termine "lavoratore frontaliero" designa qualsiasi lavoratore che è occupato nel territorio di uno Stato contraente e risiede nel territorio dell'altro Stato contraente, dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; i territori in questione sono quelli indicati nell'art. 1 dell'Accordo firmato a Udine il 15 maggio 1982;

n) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione o di occupazione, così definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti;

o) il termine "periodi equivalenti" designa i periodi computati come periodi di assicurazione ai sensi della legislazione sotto la quale sono stati compiuti;

p) il termine "prestazioni in natura" designa ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi;

r) il termine "prestazioni familiari" designa le prestazioni in denaro destinate a compensare i carichi di famiglia.

2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzati nella presente Convenzione hanno il significato che viene loro attribuito dalla legislazione nazionale applicabile.

Art. 2

1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

In Italia:

a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

b) l'assicurazione per malattia, ivi compresa la tubercolosi, e maternità;

c) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

d) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

e) le prestazioni familiari;

f) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.

In Slovenia:

a) l'assicurazione sanitaria;

b) l'assicurazione per le pensioni e l'invalidità;

c) gli assegni per i figli e per la tutela della maternità;

d) l'assicurazione in caso di disoccupazione.

2. La presente Convenzione si applicherà egualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma.

3. La presente Convenzione si applicherà, altresì, alle legislazioni di uno Stato contraente che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale, sempreché il Governo dell'altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al Governo del primo Stato, entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di dette legislazioni.

4. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni italiane relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto all'art. 21

Art 3

1. La presente Convenzione si applica ai cittadini dei due Stati contraenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

2. La presente Convenzione si applica anche ai profughi, ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei profughi e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, e agli apolidi, ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi, residenti nel territorio di uno Stato contraente, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

Art. 4

Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, i lavoratori italiani in Slovenia e i lavoratori sloveni in Italia, come pure i loro familiari, avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dell'altro Stato contraente.

TITOLO II
Disposizioni sulla legislazione applicabile

Art. 5

Salvo quanto diversamente disposto ai successivi artt. 6 e 7, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa.

Art. 6

Le disposizioni stabilite dall'art. 5 comportano le seguenti eccezioni:

a) Il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia inviato nel territorio dell'altro Stato contraente per un periodo di tempo limitato, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, sempreché la sua occupazione nel territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di 36 mesi. Se tale occupazione dovesse essere prolungata per periodi superiori ai 36 mesi previsti, l'applicazione della legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa potrà eccezionalmente essere prorogata per altri 36 mesi.

b) Le persone che esercitano un' attività autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere assicurati in base alla legislazione del primo Stato, purché la loro permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di 24 mesi. Nel caso in cui tale attività si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là dei 24 mesi, l'applicazione della legislazione in vigore nello Stato di residenza abituale potrà essere eccezionalmente prorogata per altri 24 mesi.

c) Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia, rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.

d) I lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di telecomunicazioni, da imprese esercenti trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima e da ogni altra impresa da stabilirsi successivamente mediante scambio di note, che abbiano la loro sede principale nel territorio di uno degli Stati contraenti, e inviati nel territorio dell'altro Stato contraente presso una succursale o una rappresentanza permanente, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato in cui si trova la sede principale.

e) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato contraente, sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.

f) Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

g) I funzionari, i rappresentanti ufficiali ed il personale equiparato di uno degli Stati contraenti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

Art. 7

Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato alla lettera "f" dell'art. 6, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari possono optare per la legislazione dello Stato d'invio, secondo le disposizioni dell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 35, a condizione che siano cittadini di tale Stato.

Art. 8

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente Convenzione, che resti

applicabile la legislazione dello Stato di appartenenza del lavoratore ogniqualvolta, a causa della frequenza dei trasferimenti del lavoratore, o del loro carattere eccezionale, o dell'età del lavoratore, sarebbe meno favorevole per il lavoratore stesso l'applicazione della legislazione dello Stato sul cui territorio viene esercitata l'attività.

Art. 9

Salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, i lavoratori aventi diritto a prestazioni in danaro da uno Stato contraente, le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato, sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo.

Art. 10

1. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente a condizione che non si sovrappongano.

2. Per poter usufruire della disposizione di cui al primo comma, ai sensi della legislazione italiana, l'interessato deve far valere almeno un anno di contribuzione compiuto in virtù della predetta legislazione.

3. La disposizione di cui al primo comma non autorizza l'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, nel caso in cui una tale possibilità non sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Art. 11

Ai fini dell'assicurazione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, in denaro o in natura, previste dalla presente convenzione, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.

TITOLO III
Disposizioni Particolari

Capitolo I
Malattia, ivi compresa la tubercolosi, e Maternità

Art. 12

1. I lavoratori di cui agli art. 6 e 7 che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'art. 11, beneficiano per la durata della loro permanenza nell'altro Stato contraente:
- delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'Istituzione competente, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica;
- delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente secondo la legislazione che quest'ultima applica.

2. Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore che lo accompagnano.

Art. 13

1. I lavoratori che, tenendo conto eventualmente di quanto disposto all'art. 11, soddisfano, per aver diritto alle prestazioni, le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente e:

a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il temporaneo soggiorno sul territorio dell'altro Stato contraente,

oppure:

b) che sono stati autorizzati dall'Istituzione competente, in base alla legislazione che essa applica, a recarsi sul territorio dell'altro Stato per ivi ricevere le cure adatte, beneficiano:

- delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica;

- delle prestazioni in denaro erogate direttamente dall'Istituzione competente, secondo la legislazione che quest'ultima applica.

2. Il periodo di durata della corresponsione delle prestazioni in denaro è fissato dall'Istituzione competente.

3. Le disposizioni del comma 1 sono applicabili, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore, ai titolari di, pensione o di rendita e rispettivi familiari, nonché ai cittadini dei due Stati contraenti affiliati per altro titolo all'assicurazione obbligatoria malattia nel proprio Stato.

4. Se, ai sensi della legislazione di una delle due Parti, l'importo delle prestazioni di maternità è calcolato in base al salario dell'avente diritto, l'istituzione competente tiene conto esclusivamente del salario medio percepito durante l'occupazione nello Stato di ultimo impiego.

Art. 14

1. I lavoratori frontalieri che soddisfano, tenendo eventualmente conto di quanto disposto all'art. 11 della presente Convenzione, le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato contraente nel quale lavorano, beneficiano:

- delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente dall'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica;

- delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente, secondo la legislazione che quest'ultima applica.

2. I lavoratori di cui al precedente primo comma, in caso di urgenza o in altri casi previsti nell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 35, o con l'autorizzazione preventiva dell'Istituzione competente, possono ricevere sul territorio dello Stato contraente nel quale lavorano le prestazioni in natura, secondo la legislazione in vigore presso quest'ultimo Stato.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano, per quanto riguarda le prestazioni in natura, anche ai familiari che risiedono sul territorio dello Stato contraente diverso da quello nel quale il lavoratore è occupato.

Art. 15

1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per sé e per

i propri familiari dall'Istituzione del luogo di residenza ed a carico di questa.

2. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente, nonché i suoi familiari, che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere, per conto dell'Istituzione competente, le prestazioni in natura da parte dell'Istituzione del luogo di residenza secondo la legislazione che quest'ultima applica.

Art. 16

I familiari del lavoratore residenti nello Stato contraente diverso da quello competente beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.

Art. 17

La concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza, la cui lista sarà stabilita nell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 35, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo casi di assoluta urgenza.

Art. 18

Le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitolo danno luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalità e nella misura stabilite nell'Accordo Amministrativo previsto all'art. 35.

Capitolo II
Invalidità, vecchiaia e superstiti

Art. 19

1. a) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato applica le disposizioni di cui all'art. 11;

b) se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale;

c) se, nonostante l'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), un lavoratore non raggiunge il diritto alle prestazioni, l'Istituzione competente prende in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati contraenti da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

2. Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni, senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente primo comma, l'Istituzione competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi del successivo terzo comma.

3. Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, l'Istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue:

a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;

b) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a), in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;

c) per quanto riguarda l'applicazione del comma 1, lettera c) del presente articolo, l'importo teorico ed il rapporto tra i periodi di assicurazione di cui al comma 3, lettere a) e b) del presente articolo, sono calcolati tenendo conto dei periodi compiuti in Stati terzi vincolati ad entrambi gli Stati contraenti da convenzioni di sicurezza sociale;

d) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione.

4. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati in conformità alla legislazione che essa applica.

5. Nonostante quanto disposto al primo comma, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno o se tenendo conto di questi soli periodi non sorge alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.

Art. 20

Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'art. 11, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione mano a mano che si realizzano tali condizioni.

Art. 21

1. Se ricorrono i presupposti legislativi in uno degli Stati contraenti, esso integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all'art. 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio.

2. La quota di integrazione al trattamento minimo di cui al comma precedente fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.

Art. 22

Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.

Capitolo III
Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 23

Per le prestazioni in natura, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 17 e 18.

Art. 24

Qualora un lavoratore, che risiede o soggiorna nell'altro Stato contraente, richieda la fornitura o il rinnovo di un apparecchio di protesi o di altro presidio ausiliario, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede all'erogazione della prestazione richiesta, previa autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo che nei casi di urgenza. Quest'ultima Istituzione rimborserà le relative spese all'Istituzione che ha erogato le prestazioni sulla base del costo effettivo.

Art. 25

1. Le prestazioni per malattie professionali dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti sono erogate dall'Istituzione dello Stato nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio specifico dell'insorgere delle malattie professionali.

Non si applicano a tali prestazioni le disposizioni di cui al precedente articolo 11.

2. Qualora un lavoratore, al quale è stata corrisposta in uno dei due Stati contraenti una prestazione per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la

stessa malattia nell'altro Stato, rimane competente al riguardo l'Istituto assicuratore del primo Stato. Tuttavia, se detto lavoratore è stato successivamente occupato nell'altro Stato in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto la prima prestazione, le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Istituto assicuratore di quest'ultimo Stato.

Art. 26

Se per la valutazione del grado di incapacità la legislazione di uno Stato contraente prescrive che siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente, si terrà conto degli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.

Art. 27

L'infortunio subito da un cittadino di uno dei due Stati contraenti, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Stato deve essere risarcito dall'Istituzione competente di quest'ultimo Stato in conformità alle disposizioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via più breve, dal luogo di partenza sino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nello Stato d'origine subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Stato.

Art. 28

Su richiesta dell'Istituzione competente e, previa autorizzazione di questa, anche su richiesta del lavoratore, l'Istituzione del luogo di nuova residenza o di soggiorno effettua esami medici per l'accertamento dell'incapacità lavorativa. Tale Istituzione trasmette all'Istituzione competente dettagliate perizie sulle condizioni di salute del lavoratore. Le relative spese saranno rimborsate dall'Istituzione competente all'Istituzione che ha eseguito tali esami, sulla base del costo effettivo.

Art. 29

Se un lavoratore ha diritto a prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato contraente, per un danno causato da un terzo sul territorio dell'altro Stato contraente, e se in base alla legislazione di tale Stato il lavoratore può pretendere il risarcimento del danno da parte del

terzo, questo Stato riconosce all'Istituzione del primo Stato che ha concesso le prestazioni il diritto di surroga nel diritto al risarcimento.

Art. 30

Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno Stato contraente occupato sul territorio dell'altro Stato contraente e che abbia causato o che possa causare sia la morte, sia una incapacità permanente, deve essere notificato senza indugio da parte dell'Istituzione competente alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino.

Capitolo IV
Disoccupazione

Art. 31

1. Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.

2. L'applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente è subordinata alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste.

3. Per la determinazione della durata delle prestazioni di disoccupazione da erogare in base alla legislazione di uno Stato contraente, si tiene conto del periodo durante il quale sono state percepite, nei dodici mesi precedenti la domanda, analoghe prestazioni in base alla legislazione dell'altro Stato contraente.

4. Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di sei mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse in tale Stato. Le prestazioni vengono erogate dall'Istituzione dello Stato contraente in cui il disoccupato si è recato e sono rimborsate dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, secondo le modalità fissate nell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 35.

Art. 32

1. I lavoratori frontalieri percepiscono le prestazioni di disoccupazione completa in base alle disposizioni dello Stato contraente in cui risiedono abitualmente. Per l'accertamento del diritto e per la determinazione della durata di tali prestazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo precedente.

2. I lavoratori frontalieri, in disoccupazione parziale nell'impresa presso cui sono occupati, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedessero nel territorio di questo Stato, sempreché analoghe prestazioni siano previste dalla legislazione dell'altro Stato.

Capitolo V
Prestazioni familiari

Art. 33

I lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, ricevono le prestazioni familiari spettanti, anche se i familiari risiedono nell'altro Stato contraente.

Art. 34

Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dell'articolo precedente è sospeso se, per l'esercizio di una attività lavorativa, dette prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari risiedono.

TITOLO IV
Disposizioni diverse, transitorie e finali

Art. 35

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno la normativa di attuazione della presente Convenzione, in un Accordo Amministrativo che entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione stessa.

Art. 36

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:

a) tutti i provvedimenti presi per l'applicazione della presente Convenzione;

b) tutte le difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione;
c) tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 37

1. Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione, come se applicassero le rispettive legislazioni. Tale assistenza è gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.

2. Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardino i cittadini che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, debbono essere disposti dall'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente e a carico di questa. Nell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 35 saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese.

Art. 38

Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente, per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato e possono rappresentarli senza speciale mandato.

Art. 39

1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione.

2. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l'applicazione della presente

Convenzione sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.

3. L'attestazione, rilasciata dalle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di uno Stato contraente, relativa alla autenticità di un certificato o documento viene considerata valida dalle corrispondenti Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente.

Art. 40

Per facilitare l'applicazione della presente Convenzione e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, le Autorità competenti designeranno degli Organismi di collegamento.

Art. 41

1. Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che vengono presentati, in applicazione della presente Convenzione, ad una Autorità, Istituzione ed Organismo di collegamento di uno Stato contraente, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità, Istituzione od Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente.

2. Una domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente di uno Stato contraente vale anche come domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.

3. I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorità o Istituzione competente di uno Stato contraente sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorità od Istituzione dell'altro Stato contraente. In tal caso l'Autorità od Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.

Art. 42

Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti, per l'applicazione della presente Convenzione, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza rispettivamente in italiano ed in sloveno.

Art. 43

1. L'Istituzione di uno Stato contraente che, ai sensi della presente Convenzione, deve effettuare dei pagamenti a favore di aventi diritto che risiedano nel territorio dell'altro Stato contraente deve effettuarli con effetto liberatorio nella valuta del proprio Stato. I pagamenti da effettuare a favore delle Istituzioni dell'altro Stato contraente debbono essere effettuati nella valuta di quest'ultimo Stato, al cambio medio ufficiale annuo dello stesso Stato.

2. Il trasferimento da uno Stato all'altro delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione avrà luogo conformemente agli Accordi vigenti in materia tra i due Stati contraenti al momento del trasferimento stesso.

3. Nel caso in cui negli Stati contraenti vengano introdotte misure restrittive in materia valutaria, i rispettivi Governi adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento di somme dovute dall'uno o dall'altro Stato.

Art. 44

Qualora l'Istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione o rendita per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può chiedere all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione o rendita da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice.

Art. 45

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore.

2. Ai fini della presente Convenzione saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti prima della sua entrata in vigore.

3. La disposizione del secondo comma del presente articolo viene applicata anche per i periodi di assicurazione obbligatoria effettuati fino al 4 ottobre 1956, di cui al punto 1 del Protocollo Generale alla Convenzione fra la Repubblica Italiana e la ex Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, sottoscritto in data 14 novembre 1957. Ogni Stato contraente assumerà per detti periodi gli oneri relativi ai propri cittadini alla data del 3 aprile 1978. Peraltro i periodi riscattati ed i

versamenti, volontari, rispettivamente riconosciuti o richiesti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, continueranno anche in futuro ad essere riconosciuti dallo Stato contraente in base alle cui norme i contributi sono stati versati. Gli oneri già riconosciuti in base a tutti i periodi indicati nel presente comma, esclusi quelli relativi a pensioni di reversibilità con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente convenzione, saranno anche in futuro a carico dello Stato contraente che li ha riconosciuti in base alla sua legislazione interna; tali oneri non verranno ricalcolati.

4. La presente Convenzione non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

5. Un diritto a prestazioni è acquisito in virtù della presente Convenzione, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

Art. 46

1. La presente Convenzione sarà ratificata da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica e da tale data sostituirà in tutte le sue parti la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest'ultima convenzione durante il suo periodo di vigenza.

3. La presente Convenzione potrà essere denunciata da uno Stato contraente e cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.

4. In caso di denuncia della presente Convenzione, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni della Convenzione stessa e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti.

Fatto a Lubiana il 7 luglio 1997 in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua slovena, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Piero Fassino

Per il Governo della Repubblica di Slovenia

Zoran Thaler
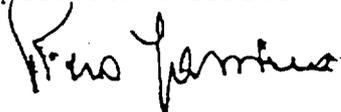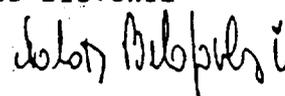
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3348):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) l'11 giugno 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 settembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 7 ottobre 1998 (atto n. 3348/*A* - relatore sen. VOLCIC).

Esaminato in aula e approvato l'8 ottobre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5308):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 ottobre 1998 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 9 marzo 1999.

Relazione scritta annunciata il 16 marzo 1999 (atto n. 5308/*A* - relatore on. NICCOLINI).

Esaminato in aula l'11 maggio 1999 e approvato il 19 maggio 1999.

99G0280

DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 1999, n. **200.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, della legge 14 gennaio 1994, n. 19;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione;

Uditi i pareri delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Sono istituite per la regione siciliana, con sede in Palermo, una sezione di controllo, una sezione giurisdizionale e una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti.

2. La composizione e la competenza delle sezioni sono determinate dalle disposizioni della legge statale in materia».

Art. 2.

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente articolo:

a) esercita il controllo di legittimità:

1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;

2) su tutti gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

b) verifica altresì il rendiconto generale della regione.

2. La sezione predetta è delegata ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

3. La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformità alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, e inserito il seguente:

«Art. 4-*bis.* — *1.* Contro le decisioni della sezione giurisdizionale è ammesso appello alla sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'articolo 1».

Art. 4.

1. Il quarto comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, è sostituito dal seguente:

«I magistrati assegnati alle sezioni ed agli uffici di procura sono collocati fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni ed in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti, e sino a concorrenza del cinquanta per cento dell'organico previsto per dette sezioni».

Art. 5.

1. Al primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, è aggiunto il seguente:

«Alle sezioni ed agli uffici di procura della Corte dei conti per la regione siciliana è anche assegnato, in posizione di comando, un contingente di personale regionale, determinato con decreto del presidente della regione d'intesa con il Presidente della Corte dei conti. I singoli provvedimenti di concessione e revoca del comando sono disposti dall'amministrazione regionale d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti».

Art. 6.

1. La sezione giurisdizionale regionale d'appello per la regione siciliana, istituita dall'articolo 1 del presente decreto, è insediata il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 e il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, sono abrogati.

2. I giudizi pendenti in grado di appello avverso le sentenze della Sezione giurisdizionale per la regione siciliana alla data di entrata in vigore del presente decreto sono devoluti nello stato in cui si trovano alla Sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'articolo 1.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Copia del presente decreto sarà altresì pubblicata, per notizia, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo statuto della regione siciliana, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale), ed è stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58.

— Il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1948, n. 135.

— La legge 14 gennaio 1994, n. 19 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994 n. 10.

— L'art. 43 dello statuto della regione siciliana prevede che una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto.

Nota all'art. 1:

— Per il decreto legislativo n. 655/1948, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 dello Statuto:

«Art. 12. — L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai deputati regionali.

I progetti di legge sono elaborati dalle commissioni dell'assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'assemblea regionale sono emanati dal governo regionale».

«Art. 13. — Le leggi approvate dall'assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli assessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, secondo comma, e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della regione.

Entrano in vigore nella regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento».

Nota all'art. 5:

— Il testo del primo comma dell'art. 11 del citato decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Le spese per il funzionamento delle Sezioni regionali sono a carico dello Stato, salvo tutte quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della Regione.

Alle sezioni ed agli uffici di procura della Corte dei conti per la regione siciliana è anche assegnato, in posizione di comando, un contingente di personale regionale, determinato con decreto del presidente della regione d'intesa con il Presidente della Corte dei conti. I singoli provvedimenti di concessione e revoca del comando sono disposti dall'amministrazione regionale d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti».

99G0287

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1999, n. **201.**

Regolamento recante disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;

Visto l'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

Ravvisata la necessità, in attesa dei provvedimenti di riforma di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di emanare un regolamento che disciplini la concessione delle ricompense agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 1998;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo forestale dello Stato, convenute nella riunione del 26 aprile 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ricompense e riconoscimenti

1. A tutti gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato possono essere concesse le seguenti ricompense:

a) onorificenze;

b) ricompense al valor militare;

c) ricompense al valor civile;

d) ricompense al merito civile;

e) encomio solenne;

f) ricompense per lodevole comportamento;

g) riconoscimento per anzianità di servizio;

h) riconoscimenti al merito di servizio;

i) premi in denaro;

l) promozioni per merito straordinario, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

Art. 2.

Ricompense al valor militare, al valor civile al merito civile ed onorificenze

1. Le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile sono proposte ed attribuite al personale del Corpo forestale dello Stato secondo la normativa vigente in materia.

2. Allo stesso personale possono essere attribuite ricompense ed onorificenze anche da parte di Stati esteri e Organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 3.

Encomio solenne

1. L'encomio solenne è conferito dal Ministro per le politiche agricole al dipendente che, in operazione di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di

possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

Art. 4.

Ricompense per lodevole comportamento

1. Le ricompense per lodevole comportamento sono l'encomio e la lode.

2. L'encomio è conferito dal direttore generale del Corpo forestale dello Stato al dipendente che, impegnandosi notevolmente in importante servizio istituzionale, abbia messo in luce spiccate qualità professionali, conseguendo rilevanti risultati nei compiti di istituto.

3. La lode è conferita dal direttore generale del Corpo forestale dello Stato come riconoscimento di applicazione ed impegno professionali che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali al dipendente che per il suo attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionali consegua apprezzabili risultati nei compiti di istituto.

Art. 5.

Distintivi d'onore e di specialità

1. Al personale del Corpo forestale dello Stato possono essere attribuiti distintivi d'onore per meriti di servizio e distintivi di specialità.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole si provvede all'individuazione dei suddetti distintivi ed a fissare i criteri per l'attribuzione degli stessi.

Art. 6.

Criteri per la concessione dei riconoscimenti

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole sono stabiliti i criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianità di servizio, nonché le caratteristiche dei segni distintivi di tali riconoscimenti.

2. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale del Corpo forestale dello Stato all'atto del collocamento a riposo.

Art. 7.

Premi in denaro

1. Per segnalato servizio di polizia, con le medesime modalità previste dall'articolo 9, comma 1, del presente regolamento, può essere concesso un premio in denaro ai dipendenti del Corpo forestale dello Stato.

2. Per segnalati servizi di polizia si intendono quei servizi di particolare rilievo che, comunque, non rientrano tra quelli che danno luogo all'attribuzione delle ricompense previste dai precedenti articoli.

3. Il premio in denaro è cumulabile con le altre ricompense di cui all'articolo 1.

Art. 8.

Promozione per merito straordinario

1. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, nonché degli ispettori, ad eccezione di quello con qualifica di sovrintendente capo ispettore superiore, può essere conferita per merito straordinario la promozione alla qualifica superiore nei casi previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

2. Al personale con la qualifica di sovrintendente capo e di ispettore superiore, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono attribuiti tre scatti stipendiali.

3. Le promozioni di cui al comma 1 decorrono dalla data del verificarsi del fatto e sono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, al personale interessato possono essere attribuiti tre scatti stipendiali. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione con la decorrenza dalla data del verificarsi dei fatti stessi.

Art. 9.

Annotazioni matricolari

1. Il conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti, dell'encomio solenne, delle promozioni per merito straordinario e dei distintivi d'onore e di specialità è annotato sullo stato matricolare, con esclusione del provvedimento con cui è attribuito il premio in denaro che è inserito nel fascicolo personale e valutato ai fini della compilazione del rapporto informativo.

2. Al personale del Corpo forestale dello Stato è rilasciato un attestato del conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti, dell'encomio solenne, delle promozioni per merito straordinario e dei distintivi d'onore e di specialità attribuiti ai sensi del presente regolamento.

Art. 10.

Proposte per le ricompense

1. Le proposte per la promozione per merito straordinario, ovvero per il conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio, della lode e del premio in denaro sono formulate dal direttore generale del Corpo forestale dello Stato, sulla base delle segnalazioni provenienti:

a) per il personale in servizio presso la sede centrale del Corpo forestale dello Stato, dal dirigente preposto alla struttura che amministra il personale stesso;

b) per il personale in servizio presso le strutture periferiche, dal coordinatore regionale;

c) per il personale in servizio presso il Centro operativo aeromobili del Corpo forestale dello Stato, dal responsabile del Centro;

d) per il personale in servizio presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, dal direttore della scuola.

2. Le segnalazioni sono indirizzate al direttore generale del Corpo forestale dello Stato e, sotto forma di proposta, sono sottoposte al preventivo esame della commissione di cui all'articolo 10, e successivamente inoltrate al consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, il quale delibera in merito.

3. La segnalazione e la proposta devono essere entrambe corredate da una relazione contenente la descrizione dell'avvenimento e da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito.

4. La proposta deve essere formulata entro sei mesi dalla conclusione dell'operazione o dell'attività cui la stessa fa riferimento.

5. La commissione, salvo casi di eccezionale urgenza, esamina le proposte in ordine cronologico e, contemporaneamente, quelle che per connessione attengono allo stesso avvenimento con sviluppi operativi in tempi e luoghi diversi.

Art. 11.

Commissione per le ricompense

1. Al sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, la commissione per le ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato è composta da:

a) il direttore generale del Corpo forestale dello Stato che la presiede;

b) il vice direttore generale del Corpo forestale dello Stato che la presiede in assenza del direttore generale del Corpo;

c) i dirigenti membri del consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato;

d) un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale tale da assicurare il rispetto dei criteri di pariteticità nella commissione.

2. Con proprio decreto, il Ministro per le politiche agricole definisce i criteri per la nomina, ogni due anni, dei rappresentanti sindacali di cui al comma 1, lettera *d),* tenendo conto del grado di rappresentatività delle stesse, come risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale dell'amministrazione.

3. La commissione per le ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato si avvale della collaborazione di una segreteria, al cui funzionamento provvederà l'amministrazione, composta da un contingente di personale non superiore a tre unità, alla quale viene preposto un appartenente al Corpo con qualifica non inferiore alla settima.

4. Le spese di missione per lo svolgimento dell'attività della commissione e della segreteria sono a carico dell'amministrazione centrale del Corpo forestale dello Stato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 24

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogato).

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1997, n. 129.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge n. 5/1992, convertito dalla legge n. 216/1992:

«Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, pre-

visti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che:

a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado;

b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al quinto livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al sesto livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma *una tantum* non superiore a L. 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante l'attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995.

— L'art. 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato», è il seguente:

«Art. 22 *(Promozione per merito straordinario).* — 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'art. 1, ad eccezione dei sovrintendenti capo ed ispettori superiori, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbia corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbia conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai propri compiti, dando particolare prestigio al Corpo forestale dello Stato.

2. Al personale con la qualifica di sovrintendente capo e ispettore superiore, che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1, sono attribuiti tre scatti stipendiali».

— L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)», è il seguente:

«Art. 26 *(Forme di partecipazione).* — 1. Oltre ai comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari opportunità e di formazione e aggiornamento professionale di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna amministrazione sono costituite apposite commissioni, a livello centrale e periferico, per la verifica e la formulazione di proposte relativamente:

a) alla formazione ed aggiornamento professionale;

b) alla qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;

c) alle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

d) alle misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale (solo a livello periferico).

2. Nell'ambito di ogni amministrazione è altresì costituita, a livello centrale, una commissione per la formulazione di pareri in ordine alla qualità e funzionalità del vestiario.

3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1 e 2 — che non hanno natura negoziale — sono presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono composte, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'amministrazione.

4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dell'interno con proprio decreto definisce i criteri per la nomina, ogni due anni, di quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'amministrazione. Analoga commissione è costituita per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

5. Ciascuna amministrazione, una volta l'anno, indice un apposito incontro, a livello centrale, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione degli indirizzi generali concernenti le attività degli enti di assistenza del personale».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante: «Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 108 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985.

— L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legiativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a),* l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a),* tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato", la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 22 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 23 del sopracitato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è il seguente:

«Art. 23 *(Decorrenza delle promozioni per merito straordinario).* — 1. Le promozioni di cui all'art. 22 decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.

3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal direttore generale della direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere del consiglio d'amministrazione del Corpo forestale dello Stato.

4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato sono attribuiti tre scatti stipendiali».

Nota all'art. 8:

— Per l'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 201/1995, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— L'art. 26 della legge 6 marzo 1992, n. 216, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici», è riportato nelle note alle premesse.

99G0281

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° giugno 1999, n. **202.**

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, concernente norme per l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che svolge le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'amministrazione medesima;

Considerato che le attività trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attività di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana;

Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in forza del quale per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 si provvede con regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;

Considerato che, per dare piena attuazione al regolamento adottato con proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, sono necessarie complesse misure, le quali richiedono adeguati tempi tecnici per consentire di organizzare le strutture ed i presidi deputati all'attività di controllo fiscale e che, pertanto, è necessario differire il termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del predetto decreto;

Considerato che il differimento del termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, non crea vuoti normativi in quanto sia per l'Ente tabacchi italiani che per i depositi fiscali di altri soggetti privati continuano ad essere operanti le norme specifiche in materia di accertamento, riscossione e versamento delle imposte gravanti sui tabacchi;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-10690 del 14 maggio 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 18 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, il primo periodo del comma 2 è così sostituito: «2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro il 30 giugno 2000».

2. Il presente regolamento sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° giugno 1999

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1999
Atti di Governo, registro n. 1 Finanze, foglio n. 366

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio):

«Art. 11. — 1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.

2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potrà superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio».

— Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non posssono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 1999:

«2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. I depositari già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento all'esercizio di deposito fiscale, integrano, per completare quella prevista dal presente regolamento, la documentazione già in possesso dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

Nota all'art 1.

— Si riporta il testo dell'art. 18 del regolamento adottato con decreto 22 febbraio 1999, n. 67:

«Art. 18 *(Disposizioni transitorie e finali).* — 1. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici in dotazione ai depositari autorizzati e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione medesima da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana vengono determinate e aggiornate le modalità tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati contabilizzati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.

2. *I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro il 30 giugno 2000.* I depositari già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento all'esercizio di deposito fiscale, integrano, per completare quella prevista dal presente regolamento, la documentazione già in possesso dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Il presente regolamento sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

99G0275

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 22 giugno 1999.

Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 64, primo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 12, comma 3, lettera *f),* del regolamento della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati nella riunione del 22 giugno 1999 con la quale è stato approvato il regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa, con la quale è stato approvato il Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, ed allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 22 giugno 1999

Il Presidente: VIOLANTE

Deliberazione n. 155/99

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'articolo 64, primo comma, della Costituzione;

In attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *f),* del regolamento della Camera dei deputati che stabilisce che l'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti i ricorsi nelle materie relative allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza e alla disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio, nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima;

Considerato che la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera è già assicurata dall'apposito regolamento in materia;

Rilevata l'esigenza di adottare un apposito regolamento concernente i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima;

Delibera:

di approvare allegato regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti.

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA GIURISDIZIONALE RELATIVA AGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NON CONCERNENTI I DIPENDENTI.

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *f),* del regolamento della Camera dei deputati, disciplina i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli atti di amministrazione della Camera medesima, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 3, concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto di ufficio, per i quali si applica il regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera.

Art. 2.

Consiglio di giurisdizione

1. È istituito il Consiglio di giurisdizione con il compito di decidere in primo grado sui ricorsi e sulle impugnative di cui all'articolo 1.

2. Il Consiglio di giurisdizione, di seguito denominato «Consiglio», è nominato, entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, dal Presidente della Camera con proprio decreto ed è composto da tre membri scelti tra deputati in carica in possesso di uno dei seguenti requisiti: magistrato, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa; professore universitario in materie giuridiche; avvocato; avvocato o procuratore dello Stato, anche a riposo.

3. Il Presidente del Consiglio è designato dal Presidente della Camera tra i componenti del Consiglio stesso.

4. Con la medesima procedura prevista al comma 2, sono nominati tre membri supplenti, in possesso dei medesimi requisiti dei membri effettivi, che subentrano nel Consiglio, mediante sorteggio, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza dei membri effettivi; in tale caso si procede alla nomina di un nuovo membro supplente. In caso di astensione o ricusazione, un membro supplente, scelto mediante sorteggio, sostituisce il titolare per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione.

5. Non possono far parte del Consiglio i membri in carica dell'Ufficio di Presidenza della Camera.

6. Il Segretario generale della Camera determina la dotazione di mezzi e di personale della segreteria del Consiglio.

Art. 3.

Proposizione del ricorso e istruttoria dinanzi al Consiglio

1. Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'eventuale pubblicazione dell'atto impugnato ovvero dalla data in cui l'interessato ne ha ricevuto la comunicazione o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza. Entro i venti giorni successivi al deposito il ricorso è comunicato, a cura della segreteria del Consiglio, ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, salvo che il Consiglio ordini che l'atto sia comunicato ad altri controinteressati. La segreteria del Consiglio comunica immediatamente l'avvenuto deposito del ricorso al Segretario generale.

2. In caso di silenzio tenuto dall'Amministrazione della Camera su istanza in merito alla quale essa abbia il dovere di provvedere, il termine di cui al comma 1 decorre trascorsi trenta giorni dalla data di notificazione della istanza stessa.

3. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) l'indicazione del nome e del cognome del ricorrente e il domicilio eletto;

b) gli estremi dell'atto impugnato;

c) l'esposizione dei fatti e dei motivi su cui il ricorso si fonda;

d) la sottoscrizione del ricorrente.

4. Nei venti giorni successivi al deposito del ricorso, il ricorrente e l'Amministrazione della Camera possono depositare documenti presso la segreteria del Consiglio, dei quali le altre parti possono prendere visione nei dieci giorni successivi. Nei successivi trenta

giorni possono essere proposti eventuali motivi aggiuntivi. I controinteressati possono depositare controricorso e ricorso incidentale entro trenta giorni dalla comunicazione del ricorso effettuata dalla segreteria del Consiglio. Il controricorso e il ricorso incidentale sono comunicati entro dieci giorni dal deposito, a cura della segreteria del Consiglio, al ricorrente e alle altre parti costituite.

5. Le parti, in occasione del primo atto con il quale intervengono nel procedimento, devono eleggere domicilio. In mancanza, qualunque comunicazione deve essere eseguita presso la segreteria del Consiglio.

6. Le parti costituite possono richiedere copia degli atti e dei documenti acquisiti al procedimento.

7. Decorsi sessanta giorni dal deposito del ricorso, il Presidente nomina il relatore il quale, se ritiene che occorra acquisire altri documenti o compiere atti istruttori, ordina che vi si proceda, stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione. Il Consiglio dispone di tutti i mezzi di prova attribuiti dalla legge al giudice amministrativo nelle controversie di analogo contenuto.

8. L'istruttoria si conclude entro novanta giorni dalla nomina del relatore con il deposito degli atti presso la segreteria del Consiglio, che ne dà comunicazione alle parti.

9. Il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ne può richiedere la sospensione con lo stesso ricorso ovvero, anche successivamente, con separata istanza che deve essere comunicata, a cura della segreteria del Consiglio, ai sensi del comma 1. Sulla domanda di sospensione il Consiglio decide con ordinanza succintamente motivata, sentite le parti interessate, nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso o dell'istanza.

Art. 4.

Discussione e decisione del ricorso dinanzi al Consiglio

1. Esaurita la fase istruttoria del procedimento, il Presidente fissa con proprio decreto l'udienza per la trattazione del ricorso.

2. Almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione, il decreto è comunicato dalla segreteria del Consiglio alle parti, le quali, nei venti giorni antecedenti l'udienza, possono presentare documenti e nei dieci giorni antecedenti possono presentare memorie.

3. Dinanzi al Consiglio, l'Amministrazione della Camera è rappresentata dal Segretario generale, o da un suo delegato, con l'assistenza dell'Ufficio Affari generali e legali, e può avvalersi anche, per la difesa, dell'avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali della Camera ovvero di avvocati del libero Foro.

4. Le parti e i controinteressati sono assistiti da un patrocinante iscritto all'Albo degli avvocati.

5. Dopo che il relatore ha esposto oralmente le questioni dedotte dalle parti, senza formulare proposte, le parti possono svolgere i motivi delle rispettive conclusioni.

6. La trattazione del ricorso deve esaurirsi in un unica udienza, salvo casi eccezionali decisi inappellabilmente dal Presidente.

7. Il Consiglio, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto impugnato individuando l'organo competente dell'Amministrazione. Se accoglie il ricorso per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato. Con la sentenza che decide il ricorso il Consiglio dispone in ordine alle spese del procedimento. Si applica l'articolo 96 del codice di procedura civile.

8. Nelle controversie in materia di appalti di lavori, di forniture o servizi, il Consiglio, ove ne ravvisi i presupposti, dispone il risarcimento del danno ingiusto.

9. La sentenza è depositata nei venti giorni successivi all'udienza di trattazione presso la segreteria del Consiglio, che la comunica alle parti.

Art. 5.

Impugnazione delle decisioni del Consiglio dinanzi alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza

1. Avverso le sentenze del Consiglio e l'ordinanza del Consiglio di cui al comma 9 dell'articolo 3 è ammessa impugnazione alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza.

2. L'impugnazione non sospende gli effetti della sentenza di primo grado. L'appellante, con lo stesso atto di impugnazione, ha facoltà di presentare alla Sezione giurisdizionale dell'ufficio di Presidenza istanza di sospensione, specificandone le motivazioni.

3. La Sezione giurisdizionale è composta dal Presidente della Camera, che la presiede, e da altri quattro membri nominati all'inizio della legislatura dall'ufficio di Presidenza tra i propri componenti su proposta del Presidente della Camera. Con le stesse modalità vengono nominati due membri supplenti.

Art. 6.

Procedimento dinanzi alla Sezione giurisdizionale

1. L'impugnazione deve essere proposta con ricorso depositato nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza ed è comunicata dalla segreteria della Sezione giurisdizionale a tutte le parti interessate, che possono presentare scritti difensivi entro i venti giorni successivi. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 7, ultimo periodo, dell'articolo 3.

2. Nei dieci giorni successivi al deposito, la segreteria della Sezione giurisdizionale acquisisce gli atti del giudizio di primo grado che trasmette, unitamente all'atto di impugnazione, al Presidente della Camera. Il Presidente, quando non decida che, per la particolare rilevanza delle questioni controverse, l'esame del ricorso debba essere rimesso all'Ufficio di Presidenza, nomina con proprio decreto il relatore e, con lo stesso decreto, salvo quanto previsto dal comma 3, fissa l'udienza per la trattazione del ricorso per una data non anteriore a trenta e non posteriore a sessanta giorni dal deposito dell'atto di impugnazione.

3. Nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso, la Sezione giurisdizionale delibera sull'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Consiglio di cui al comma 9 dell'articolo 3 ovvero sull'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado che sia stata presentata dall'appellante ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

4. La segreteria della Sezione giurisdizionale dà comunicazione del decreto di cui al comma 2 alle parti, che hanno facoltà di depositare memorie e documenti fino a quindici giorni prima della data fissata per la trattazione del ricorso.

5. Le parti che ne abbiano fatto richiesta sono ammesse all'illustrazione orale delle conclusioni subito dopo la relazione.

6. La Sezione giurisdizionale decide sull'impugnazione con sentenza, che è depositata nei venti giorni successivi all'udienza di trattazione presso la segreteria della Sezione stessa e da questa comunicata alle parti.

7. Alle decisioni della Sezione giurisdizionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, e all'articolo 4, commi 7 e 8.

8. Dinanzi alla Sezione giurisdizionale, l'Amministrazione della Camera è rappresentata dal Segretario generale, o da un suo delegato, con l'assistenza dell'Ufficio Affari generali e legali, e può avvalersi anche, per la difesa, dell'avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali della Camera ovvero di avvocati iscritti all'Albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

9. Le parti sono assistite da avvocati iscritti all'Albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.

10. La segreteria della Sezione giurisdizionale è tenuta dal personale assegnato alla segreteria del Consiglio.

Art. 7.

Procedimento dinanzi all'Ufficio di Presidenza

1. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza dedicate all'esame dei ricorsi avverso le decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 6, comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6. Alle predette riunioni partecipa il Segretario generale.

Art. 8.

Ricorso per revocazione

1. Contro le sentenze dell'Ufficio di Presidenza, della Sezione giurisdizionale e del Consiglio è ammesso ricorso per revocazione nei casi previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile.

Art. 9.

Sospensione dei termini nel periodo di scioglimento della Camera e di aggiornamento dei lavori

1. Tutti i termini relativi all'attività del Consiglio, nonché della Sezione giurisdizionale e dell'Ufficio di Presidenza in sede di appello, sono sospesi di diritto nel periodo intercorrente tra la data di elezione della Camera e la data di ricostituzione dei suddetti organi all'inizio

della nuova legislatura. Analoga sospensione, estesa ai termini di cui agli articoli 3, 4 e 6, vale per i periodi di aggiornamento dei lavori della Camera durante le ferie estive e di fine d'anno.

Art. 10.

Entrata in vigore - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Il presente regolamento si applica altresì ai ricorsi pendenti dinanzi a qualsiasi Autorità alla data della sua entrata in vigore. Tali ricorsi devono essere riassunti a pena di inammissibilità con apposita istanza da depositare presso il Consiglio di giurisdizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Alla nomina del Consiglio di giurisdizione per la XIII Legislatura si provvede ai sensi dell'articolo 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

4. La riassunzione del ricorso ai sensi del comma 2 non sana le inammissibilità e le decadenze già verificatesi.

99A5136

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota prot. n. 2.1.S/mg/1739 del 1° giugno 1999 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la sezione distaccata di corte d'appello di Sassari ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro per il giorno 31 maggio 1999 per la installazione delle procedure automatizzate P.R.A. e migrazione al nuovo sistema operativo NT;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro è accertato nel giorno 31 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 2 giugno 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A5003

DECRETO 2 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota prot. n. 2.1.S/mg/1682 del 1° giugno 1999 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la sezione distaccata di corte d'appello di Sassari ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari per il giorno 31 maggio 1999 per la installazione delle procedure automatizzate P.R.A. e migrazione al nuovo sistema operativo NT;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari è accertato nel giorno 31 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 2 giugno 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A5004

DECRETO 4 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota prot. n. 1792/2.1.S del 4 giugno 1999 con la quale la procura generale della Repubblica di Cagliari ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano per il giorno 31 maggio 1999 per la installazione delle procedure automatizzate P.R.A. e migrazione al nuovo sistema operativo NT;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano è accertato nel giorno 31 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 4 giugno 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A5005

DECRETO 4 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota prot. n. 1787/2.1.S del 3 giugno 1999 con la quale la Procura generale della Repubblica di Cagliari ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari per il giorno 31 maggio 1999 per la installazione delle procedure automatizzate P.R.A. e migrazione al nuovo sistema operativo NT;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari è accertato nel giorno 31 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 4 giugno 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A5006

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno per il giorno 24 maggio 1999 per l'avviamento del nuovo sistema operativo;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno per il giorno 24 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 8 giugno 1999

Il direttore regionale: DE MUTIIS

99A5007

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Macerata per il giorno 24 maggio 1999 per l'avviamento delle connessioni telematiche in rete regionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Macerata per il giorno 24 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 8 giugno 1999

Il direttore regionale: DE MUTIIS

99A5008

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, è sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona per il giorno 24 maggio 1999 per l'aggiornamento del sistema operativo P.R.A.;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona per il giorno 24 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 8 giugno 1999

Il direttore regionale: DE MUTIIS

99A5009

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, è sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pesaro per il giorno 24 maggio 1999 per «migrazione dal sistema operativo UNIX Totem al nuovo sistema operativo Windows NT»;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pesaro per il giorno 24 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 8 giugno 1999

Il direttore regionale: DE MUTIIS

99A5010

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 maggio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Emadine» - emedastina. (Decreto UAC/C/ n. 60/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/095/001 - EMADINE - 0,05% peso/volume - collirio soluzione - flacone di plastica con coperchio a vite 5 ml - uso oftalmico;

EU/1/98/095/002 - EMADINE - 0,05% peso/volume - collirio soluzione - flacone di plastica con coperchio a vite 10 ml - uso oftalmico;

Titolare A.I.C.: Alcon Laboratories (UK) Ltd - Boundary Way - Hemel Hempstead Herts HP2 7UD - UK.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 gennaio 1999, n. C(99) 177, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emadine» - emedastina;

Vista la decisione della Commissione europea del 16 marzo 1999, n. C(99) 694, che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emadine» - emedastina;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 - Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «C»;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 12/13 aprile 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Emadine» - emedastina - debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale EMADINE - emedastina - nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

EMADINE - 0,05% peso/volume - collirio soluzione - flacone di plastica con coperchio a vite 5 ml - uso oftalmico - A.I.C. n. 034312013/E (in base 10), 10R3UF (in base 32);

EMADINE - 0,05% peso/volume - collirio soluzione - flacone di plastica con coperchio a vite 10 ml - uso oftalmico - A.I.C. n. 034312025/E (in base 10), 10R3UT (in base 32).

Titolare A.I.C.: Alcon Laboratories (UK) Ltd - Boundary Way - Hemel Hempstead Herts HP2 7UD - UK.

Art. 2.

La specialità medicinale «Emadine» - emedastina - è classificata in classe «C», come richiesto dall'azienda.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta Alcon Laboratories (UK) Ltd - Boundary Way - Hemel Hempstead Herts HP2 7UD - UK.

Roma, 24 maggio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO

ALLEGATO I
RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

EMADINE 0,05% p/v, Collirio, Soluzione

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Emedastina difumarato 0,884 mg/ml pari a emedastina 0,5 mg/ml.

Per gli eccipienti, vedere 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Collirio, Soluzione.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Trattamento sintomatico della congiuntivite allergica stagionale.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Non sono stati effettuati studi clinici con EMADINE di durata superiore alle sei settimane.

Somministrare una goccia di EMADINE nell'occhio(i) affetto(i) due volte al giorno.

Uso negli anziani
EMADINE non è stata studiata nei pazienti di età superiore ai 65 anni, pertanto l'uso non è raccomandato in questa popolazione.

Uso pediatrico
EMADINE può essere usato in pazienti pediatrici (dai 3 anni in su) alla stessa posologia utilizzata per gli adulti.

Uso in pazienti con insufficienza renale ed epatica
EMADINE non è stata studiata in questi pazienti e, pertanto, l'uso non è raccomandato in questa popolazione.

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità all'emedastina o a qualsiasi componente del prodotto.

4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego

EMADINE è solo per uso topico e non deve essere iniettato o ingerito.

Infiltrati corneali oculari sono stati riportati in concomitanza con l'uso di EMADINE. In caso di infiltrati corneali la somministrazione del prodotto dovrà essere sospesa ed un trattamento adeguato dovrà essere effettuato.

E' stato riportato che il benzalconio cloruro, che è usato come conservante in questo prodotto, può causare cheratopatia puntata e/o cheratopatia tossica ulcerativa.

Lenti a contatto
I pazienti dovranno essere istruiti di attendere 10-15 minuti dall'instillazione di EMADINE prima di applicare le lenti a contatto. EMADINE non deve essere somministrata durante l'utilizzo delle lenti a contatto.

4.5 Interazioni con altri prodotti medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere

In caso di terapie concomitanti con altri farmaci oftalmici, si dovrà attendere 10 minuti tra le due successive applicazioni.

Non sono stati condotti studi specifici di interazione con emedastina.

4.6 Gravidanza ed allattamento

In studi di teratologia in ratti, effetti fetotossici ma non teratogenici sono stati osservati alla dose più elevata valutata (140 mg/kg/giorno): nessun effetto è stato osservato a una dose inferiore (40 mg/kg/giorno) che corrisponde ad una esposizione molto superiore rispetto a quella prodotta dalla dose terapeutica raccomandata. Nessuna tossicità riproduttiva è stata osservata in uno studio in conigli. Allo stato attuale, i dati sono insufficienti per valutare un potenziale effetto malformativo o fetotossico dell'emedastina quando somministrata durante la gravidanza. Pertanto, si raccomanda di non somministrare emedastina durante la gravidanza.

Madri in allattamento
Emedastina è stata identificata nel latte di ratto in seguito a somministrazione orale. Non è noto se la somministrazione topica nella donna possa dare un assorbimento sistemico sufficiente a produrre quantità rilevabili nel latte materno. EMADINE non è raccomandata nelle madri in allattamento.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Come con qualsiasi medicinale per uso oculare, se si verifica un offuscamento transitorio della visione, il paziente dovrà attendere che la visione ritorni chiara prima di guidare o di usare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati

L'incidenza complessiva degli eventi avversi oculari negli studi clinici è stata del 14-18%.
L'evento avverso oculare più comune segnalato con EMADINE Collirio è stato il fastidio (bruciore o dolore puntorio transitori all'instillazione).
Altri eventi avversi oculari segnalati comunemente includono secchezza oculare, iperemia oculare, prurito oculare, visione offuscata, macchie corneali, lacrimazione, edema palpebrale, sensazione di corpo estraneo, congiuntivite, cheratite, infiltrati, orzaiolo, croste sul bordo palpebrale, stanchezza oculare, irritazione oculare, riduzione dell'acuità visiva, sensazione di appiccicoso, secrezione oculare, edema della congiuntiva, lesione accidentale, e fotofobia.
Occasionalmente, sono stati riportati eventi avversi non oculari, quali mal di testa e rinite, raffreddore, dolori e mal di schiena.

4.9 Sovradosaggio

Non sono disponibili dati riguardanti il sovradosaggio nell'uomo in seguito ad ingestione accidentale o volontaria. Nel caso di ingestione accidentale del contenuto di un flacone di EMADINE, deve essere tenuta in considerazione la potenzialità dell'emedastina di aumentare l'intervallo QT e si deve procedere ad un monitoraggio ed interventi appropriati.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Gruppo farmacoterapeutico; Decongestionanti ed Antiallergici; altri antiallergici,
Codice ATC: **S01GX**

Emedastina è un potente e selettivo (K_i = 1,3 nM) antagonista H_1 istaminico, efficace per via topica. Le valutazioni *in vitro* dell'affinità dell'emedastina per i recettori istaminici (H_1, H_2, e H_3) dimostrano una selettività 10.000 volte superiore per il recettore H_1, K_i = 1,3 nM, 49.064 nM e 12.430 nM, rispettivamente. La somministrazione topica oculare di emedastina produce *in vivo* una inibizione concentrazione-dipendente della permeabilità vascolare della congiuntiva stimolata dall'istamina. Gli studi con emedastina non hanno mostrato effetti sui recettori adrenergici, dopaminergici e serotoninergici.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

L'emedastina viene assorbita a livello sistemico, così come altri farmaci somministrati per via topica. In uno studio su 10 volontari sani con somministrazione di EMADINE 0,05% collirio soluzione in entrambi gli occhi due volte al giorno per 15 giorni, le concentrazioni plasmatiche del prodotto immodificato erano in generale al di sotto del limite di determinazione quantitativa del metodo (0,3 ng/ml). Nei campioni in cui è stata possibile la determinazione quantitativa, la concentrazione di emedastina era compresa nell'intervallo tra 0,30 e 0,49 ng/ml.

La biodisponibilità orale dell'emedastina nell'uomo è di circa il 50% ed i picchi di concentrazione nel plasma sono stati raggiunti entro 1-2 ore dalla somministrazione.

L'emedastina è principalmente metabolizzata dal fegato. L'emivita di eliminazione dell'emedastina somministrata per via topica è 10 ore. Circa il 44% di una dose orale viene recuperata nelle urine delle 24 ore, con solo il 3,6% della dose escreto come prodotto immodificato. Due metaboliti principali, la 5- e 6-idrossiemedastina, sono escreti nelle urine sia in forma libera che coniugata. Come metaboliti minori si formano gli analoghi 5'-oxo della 5- e 6-idrossiemedastina e l'N-ossido.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

L'emedastina difumarato ha dimostrato una bassa tossicità acuta in numerose specie e per varie vie di somministrazione. Non si sono osservati effetti locali o sistemici clinicamente significativi in studi a lungo termine condotti per via topica oculare nei conigli.

Infiltrati corneo-limbari di cellule mononucleari sono stati riscontrati in 1/4 scimmie di sesso maschile trattate con lo 0,05% e in 4/4 maschi e 1/4 femmine trattate con lo 0,1%. Infiltrati sclerali di cellule mononucleari erano presenti in 1/4 maschi e 1/4 femmine trattati con lo 0,05% ed in 2/4 maschi ed 1/4 femmine trattati con lo 0,1%. I picchi medi di concentrazione plasmatica erano circa 1 ng/ml e 2 ng/ml per i trattamenti allo 0,05% e 0,1%, rispettivamente.

E' stato trovato un incremento dell'intervallo QT nei cani: il NOEL corrisponde a livelli 23 volte superiori a quelli trovati nei pazienti (7 ng/ml in confronto a 0,3 ng/ml, limite di determinazione per l'emedastina). L'emedastina difumarato non è risultata cancerogena in studi nel topo e nel ratto.

L'emedastina difumarato non è risultata genotossica in una batteria standard di test di genotossicità *in vitro* ed *in vivo*.

In studi di teratologia nei ratti, effetti fetotossici ma non teratogenici sono stati osservati alla dose più elevata valutata (140 mg/kg/giorno): nessun effetto è stato osservato a una dose inferiore (40 mg/kg/giorno) che corrisponde ad una esposizione molto in eccesso rispetto a quella prodotta dalla dose terapeutica raccomandata. Nessuna tossicità riproduttiva è stata osservata in uno studio sui conigli.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Benzalconio cloruro 0,01% (conservante), trometamolo, sodio cloruro, idrossipropilmetilcellulosa, acido cloridrico/sodio idrossido e acqua depurata.

6.2 Incompatibilità

Nessuna nota.

6.3 Periodo di validità

2 anni

EMADINE non deve essere usata per più di 4 settimane dòpo la prima apertura.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare ad una temperatura non superiore ai 25°C.

6.5 Natura e contenuto della confezione

EMADINE è fornita in flaconi contagocce DROP-TAINER di plastica opaca da 5 ml e 10 ml.

6.6 Istruzioni per l'impiego e la manipolazione <e per lo smaltimento>

Per evitare la contaminazione della punta contagocce e della soluzione, fare attenzione a non toccare le palpebre, le zone circostanti o altre superfici con la punta del flacone. Tenere il flacone ben chiuso quando non è utilizzato.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Boundary Way
Hemel Hempstead
Herts HP2 7UD
Regno Unito

8 NUMERO(I) DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

10. DATE DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO II

A. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI

B. CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI

Nome ed indirizzo del produttore responsabile del rilascio dei lotti

S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgio

Autorizzazione alla produzione rilasciata il 7 agosto 1997 dall'Inspection de la Pharmacie (servizio di ispezione farmaceutica) del ministero degli Affari sociali, la Sanità pubblica e l'Ambiente, Belgio.

B CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

- **CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE IMPOSTE AL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Medicinale soggetto a prescrizione medica.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16-03-1999
che modifica l'autorizzazione all'immissione sul mercato
del medicinale per uso umano

"Emadine - emedastina"

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea.

visto il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali[1].

vista la direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano[2], ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

vista la domanda di modifica dell'etichettatura e del foglietto illustrativo relativa al medicinale " Emadine - emedastina ", iscritto nel registro comunitario dei medicinali con i numeri EU/1/98/095/001-002, presentata il 3 febbraio 1999 in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva del Consiglio di cui sopra,

considerando che le modifiche proposte non si riferiscono al contenuto del riepilogo delle caratteristiche del medicinale in questione,

considerando inoltre che l'etichettatura e il foglietto illustrativo così modificati continuano ad essere conformi al disposto della direttiva 92/27/CEE;

Considerando quindi che è opportuno modificare la decisione C(1999) 177, del 27 gennaio, recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale " Emadine - emedastina ",

---

[1] GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.
[2] GU L 113 del 30.4.1992, pag.8.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione C(1999) 177 è modificata come segue:

l'allegato III (etichettatura e foglietto illustrativo) è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Alcon Laboratories (UK) Ltd, Boundary Way, Hemel Hempstead, Herts HP2 7UD, United Kingdom è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16-03-1999

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK
Membro della Commissione

ALLEGATO III
ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

A. ETICHETTATURA

SCATOLA ESTERNA, 5 ml

EMADINE 0,05% p/v Collirio, Soluzione

Emedastina 0,05% p/v (come difumarato)

5 ml

Benzalconio Cloruro 0,01% p/v, Trometamolo, Sodio Cloruro, Idrossipropilmetilcellulosa, Acido Cloridrico, Sodio Idrossido e Acqua Depurata.

Solo per uso oculare.

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Conservare ad una temperatura non superiore ai 25°C

Scadenza:

Eliminare dopo quattro settimane dalla prima apertura.

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Boundary Way
Hemel Hempstead
Herts HP2 7UD
Regno Unito

EU/x/xx/xxx/xxx

Lotto n. xxxxx

Medicinale soggetto a prescrizione medica.

SCATOLA ESTERNA, 10 ml

EMADINE 0,05% p/v Collirio, Soluzione

Emedastina 0,05% p/v (come difumarato)

10 ml

Benzalconio Cloruro 0,01% p/v, Trometamolo, Sodio Cloruro, Idrossipropilmetilcellulosa, Acido Cloridrico, Sodio Idrossido e Acqua Depurata.

Solo per uso oculare.

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Conservare ad una temperatura non superiore ai 25°C

Scadenza:

Eliminare dopo quattro settimane dalla prima apertura.

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Boundary Way
Hemel Hempstead
Herts HP2 7UD
Regno Unito

EU/x/xx/xxx/xxx

Lotto n. xxxxx

Medicinale soggetto a prescrizione medica.

FLACONE, 5 ml

EMADINE 0,05% p/v Collirio, Soluzione
Emedastina 0,05% p/v (come difumarato)

Leggere il foglio illustrativo

Conservare ad una temperatura non superiore ai 25°C

Scadenza:

Lotto n. xxxxx

5 ml

FLACONE, 10 ml

EMADINE 0,05% p/v Collirio, Soluzione
Emedastina 0,05% p/v (come difumarato)

Leggere il foglio illustrativo

Conservare ad una temperatura non superiore ai 25°C

Scadenza:

Lotto n. xxxxx

10 ml

B. FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO

LEGGA QUESTO FOGLIO ILLUSTRATIVO CON ATTENZIONE

- Legga questo foglio illustrativo con attenzione perché contiene importanti informazioni per lei.
- Se lei ha altre domande, si rivolga al suo medico o farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto per lei. Non lo dia a nessun altro. Potrebbe essergli nocivo anche se presenta gli stessi suoi sintomi.
- Conservi questo foglio illustrativo. Potrebbe avere bisogno di leggerlo ancora.

CHE MEDICINALE MI E' STATO PRESCRITTO? (Nome del medicinale).

EMADINE 0,05% p/v Collirio, Soluzione.

CHE COSA CONTIENE EMADINE E COME VIENE FORNITA? (Composizione e Forma Farmaceutica)

EMADINE contiene emedastina 0,05% p/v come difumarato; benzalconio cloruro 0,01%; trometamolo; sodio cloruro; idrossipropilmetilcellulosa; acido cloridrico/sodio idrossido (per aggiustare il pH); acqua depurata.

EMADINE è un collirio confezionato in flaconi di plastica da 5 ml o 10 ml.

CHE COS'E' EMADINE? (Categoria Farmacoterapica).

EMADINE contiene un antistaminico, ed è usato per il trattamento delle condizioni allergiche dell'occhio.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è: ALCON Laboratories (UK) Ltd., Boundary Way, Hemel Hempstead, Herts HP2 7UD, Regno Unito

EMADINE è prodotta da S. A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgio.

A CHE COSA SERVE EMADINE? (Indicazioni terapeutiche).

EMADINE è prescritto per il trattamento dei segni e sintomi della congiuntivite allergica stagionale (prurito, rossore o gonfiore oculare e/o palpebrale).

QUANDO NON DEVO USARE EMADINE? (Controindicazioni e precauzioni).

Se avete avuto in precedenza una reazione inattesa o allergica ad EMADINE, o ad uno degli eccipienti che può trovare in dettaglio nella sezione intitolata: "Che cosa contiene EMADINE e come viene fornita?"

CI SONO PRECAUZIONI SPECIALI PER DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E DONNE IN ALLATTAMENTO?

Se lei è in stato di gravidanza, o ha il sospetto di esserlo, o sta allattando al seno, consulti il suo medico prima di usare EMADINE.

CI SONO PRECAUZIONI SPECIALI PER I BAMBINI?

EMADINE può essere usato nei bambini dai 3 anni in su. Le istruzioni per il dosaggio nei bambini sono le stesse che negli adulti e sono descritte nella sezione intitolata: "Come devo usare EMADINE?"

CI SONO PRECAUZIONI SPECIALI PER I PAZIENTI OLTRE I 65 ANNI DI ETA'?

L'uso di EMADINE non è raccomandato nei pazienti anziani.

CI SONO PRECAUZIONI SPECIALI PER I PAZIENTI CON PROBLEMI RENALI O EPATICI?

L'uso di EMADINE non è raccomandato nei pazienti con problemi renali o epatici.

POSSO GUIDARE MENTRE STO USANDO EMADINE?

Se dovesse avere visione offuscata o fastidio temporanei dopo l'uso di EMADINE, dovrà attendere che questi sintomi siano scomparsi prima di guidare o di usare macchinari.

POSSO PORTARE LE LENTI A CONTATTO DURANTE L'USO DI EMADINE?

Se lei è un portatore di lenti a contatto, le rimuova prima di instillare EMADINE negli occhi, poiché uno dei componenti, benzalconio cloruro, può alterare le lenti a contatto. Dopo aver instillato EMADINE, aspetti 10-15 minuti prima di applicare di nuovo le lenti a contatto.

COME DEVO USARE EMADINE? (Istruzioni per l'uso).

Il dosaggio normale è di una goccia in ciascun occhio affetto due volte al giorno (al mattino e alla sera).

Se salta una somministrazione del medicinale, applichi la dose saltata appena possibile e poi ritorni al normale programma di dosaggio. Se la goccia non va nell'occhio, ripeta l'instillazione.

Per mantenere la punta del contagocce e la soluzione pulite, faccia attenzione a non toccare le palpebre o la zona circostante con la punta del flacone. Tenga il flacone ben chiuso quando non è utilizzato.

Usi EMADINE solo come collirio.

COSA DEVO FARE SE INSTILLO TROPPA EMADINE?

Se lascia cadere troppo medicinale nell'occhio, può lavarsi gli occhi con acqua tiepida.

Se EMADINE è accidentalmente preso per via orale, o iniettato c'è la possibilità che il ritmo del battito cardiaco subisca dei disturbi. Contatti immediatamente il suo medico.

QUALI EFFETTI INDESIDERATI POTREI AVERE CON L'USO DI EMADINE? (Effetti indesiderati).

Durante l'uso di EMADINE potrebbero manifestarsi alcune delle seguenti reazioni nei suoi occhi: leggero bruciore o dolore puntorio transitori, prurito, rossore, secchezza oculare, stanchezza oculare, sensazione di corpo estraneo, visione offuscata, lacrimazione, gonfiore dell'occhio, orzaiolo, croste sul bordo delle palpebre, sensazione di appiccicaticcio, dolore quando si guarda una luce intensa, difficoltà nel vedere chiaramente.

Potrebbero inoltre manifestarsi reazioni in altre parti del corpo, quali mal di testa, sintomi da raffreddamento, mal di schiena.

In alcuni pazienti potrebbero, inoltre, verificarsi altri effetti collaterali non elencati sopra.

Se lei dovesse notare qualsiasi effetto indesiderato non citato in questo foglio illustrativo, sospenda l'uso di EMADINE, contatti immediatamente il suo medico o farmacista e segua le sue indicazioni.

PER QUANTO TEMPO POSSO TENERE E CONSERVARE EMADINE COLLIRIO?
(Periodo di validità).

Tenga questo collirio in un posto sicuro, fuori della portata e della vista dei bambini.

Non conservare ad una temperatura superiore ai 25°C.

Non usare il medicinale dopo la data di scadenza (indicata come "Scadenza" sul flacone e sulla scatola). Questo medicinale deve essere eliminato dopo quattro settimane dall'apertura del contenitore.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

ALTRE INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sul prodotto, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

België/Belgique/Belgien
S. A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
☎ +32 3 890-2711

Danmark
Alcon Denmark, APS
Dampfaergevej 2S
DK-2100 Kobenhavn Ø
☎ +45 35 460 460

Deutschland
Alcon Pharma GmbH
Blankreutestrasse 1
D-79108 Freiburg
☎ +49 761 1304-0

Ελλάδα
Άλκον Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ
Κηφισίας 18 .
GR-151 25 Μαρούσι
☎ +301 68.00.811

España
Alcon Cusi SA
Camil Fabra 58
E-08320 El Masnou, Barcelona
☎ +34 93 497 7000.

France
Laboratoires Alcon S.A.
Immeuble "Les Colonnades"
4, Rue Henri Sainte-Claire Deville
F-92563 Rueil-Malmaison Cedex
☎ +33 1 4710.4710

Ireland
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Pentagon Park
Boundary Way
Hemel Hempstead
Herts HP2 7UD
☎ +44 1 442-341 234

Italia
Alcon Italia S.p.A.
Centro Direzionale Lombardo
Palazzo C-D/1
Via Roma, 108
I-20060 Cassina De'Pecchi, Milano
☎ +39 2 95418.1

Luxembourg/Luxemburg
S. A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
☎ +32 3 890-2711

Nederland
Alcon Nederland BV
Avelingen - West 5
NL-4202 M. S. Gorinchem
☎ +31 183 654-321

Österreich
Alcon Ophthalmika GmbH
Mariahilferstrasse 121b
A-1060 Wien
☎ +43 1 596-69 70

Portugal
Alcon Portugal
Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.
Rua Castilho, 201-1
P-1070 Lisboa
☎ +351 1381-2960

Suomi/Finland
Alcon Finland OY
Rajatorpantie 41 C
SF-01640 Vantaa
☎ +358 9 8520 2260

Sverige
Alcon Sverige AB
Gustavslundsvagen 151G
S-167 51 Bromma, Stockholm
☎ +46 8 634-40 00

United Kingdom
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Pentagon Park
Boundary Way
Hemel Hempstead
Herts HP2 7UD
☎ +44 1 442-341 234

99A4503

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 25 maggio 1999.

Norme concernenti l'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici sentiti le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Ustica (Palermo) in data 18 dicembre 1998, n. 73;

Vista la nota della prefettura di Palermo in data 9 gennaio 1999, n. 72302/TC;

Vista la nota della regione siciliana in data 1° febbraio 1999, n. 31;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1999 al 31 agosto 1999 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire all'isola:

a) veicoli per trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilità o di pubblico interesse;

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:

a) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

b) autoveicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

c) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticese non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;

d) veicoli appartenenti a persone non residenti in Palermo e provincia, che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno o mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o/e extra alberghieri.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 606.000 a L. 2.424.000, così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 22 dicembre 1998.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei suddetti divieti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 25 maggio 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1999
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 179

99A5100

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 3 giugno 1999.

Integrazione all'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Santaniello;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della medesima legge, che ammette il trattamento di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3, del codice di procedura penale, da parte di soggetti pubblici e privati e di enti pubblici economici, «soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate»;

Visto l'art. 41, comma 5, della stessa legge, come modificato da ultimo dall'art. 1, del decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389, in base al quale i trattamenti dei dati di cui al citato art. 24 potevano essere proseguiti sino all'8 maggio 1999 anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante;

Vista l'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati e di enti pubblici economici rilasciata il 10 maggio 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 14 maggio 1999;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quale stabilisce che «i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB»;

Visto l'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 468, che individua quali requisiti di onorabilità dei soggetti che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle società di intermediazione mobiliare (SIM), nelle società di investimento a capitale variabile (SICAV) e nelle società di gestione del risparmio (SGR), l'assenza di alcune situazioni alle quali possono riferirsi i provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3 del codice di procedura penale;

Considerato che le citate previsioni normative e regolamentari comportano un trattamento di dati a carattere giudiziario non previsto espressamente dall'autorizzazione generale emanata dal Garante ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;

Considerato che il Garante, con la citata autorizzazione del 10 maggio 1999 (capo VI, paragrafo 5), si è riservato di adottare altri provvedimenti autorizzatori rispetto a trattamenti non specificamente considerati nella medesima autorizzazione;

Ritenuto di dover autorizzare sia le società di intermediazione mobiliare - SIM, sia gli altri soggetti sopra indicati (società di investimento a capitale variabile - SICAV e società di gestione del risparmio - SGR) all'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilità nei confronti di soci e titolari di cariche direttive o elettive, alle medesime condizioni previste nella citata autorizzazione generale per le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia o assicurativa;

Considerata, altresì, l'opportunità di permettere alle società che intendono esercitare l'attività bancaria, creditizia o assicurativa di trattare i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui al citato art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3 anche prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle medesime attività, alle stesse condizioni previste dal capi IV, paragrafo 1, lettera *a)*, della citata autorizzazione generale del 10 maggio 1999, e ciò al fine di consentire alle società stesse di poter effettuare gli adempimenti necessari per ottenere la prescritta autorizzazione (articoli 14 e 25, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art. 1, decreto ministeriale 18 maggio 1998, n. 144);

Tutto ciò premesso

il Garante delibera di integrare l'autorizzazione generale del 10 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 1999, con effetto dall'8 maggio 1999, nel seguente modo:

1) nel capo IV, paragrafo 1, lettera *a)*, dopo la parola «autorizzate» sono inserite le parole «o che intendono essere autorizzate»;

2) dopo la lettera *b)* del medesimo capo IV, paragrafo 1, è aggiunta la seguente:

«*c)* alle società di intermediazione mobiliare, alle società di investimento a capitale variabile e alle società di gestione del risparmio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilità in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 468, e di eventuali altre norme di legge o di regolamento».

Roma, 3 giugno 1999

Il presidente: RODOTÀ

Il segretario generale: BUTTARELLI

Il relatore: SANTANIELLO

99A5185

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 15 giugno 1999.

Decadenza della Dialogo assicurazioni S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami r.c. generale, tutela giudiziaria, assistenza.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla «S.A.T. Assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a.» ora «Dialogo assicurazioni S.p.a.» ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza di rinunzia all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 13 - r.c. generale, 17 - tutela giudiziaria, 18 - assistenza in data 3 e 25 maggio 1999 presentata dalla Dialogo assicurazioni S.p.a.;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo n. 175/1995, la Dialogo assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami r.c. generale, tutela giudiziaria ed assistenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A5101

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'«Associazione valdarnese genitori ragazzi handicappati», in San Giovanni Valdarno

Con decreto ministeriale 27 maggio 1999 l'«Associazione valdarnese genitori ragazzi handicappati», con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto, di cui all'atto pubblico del 22 febbraio 1999, numero di repertorio n. 54488/20426, a rogito del dott. Walter Bolzano, notaio in San Giovanni Valdarno (Arezzo).

99A5021

Modificazioni allo statuto dell'«Istituto di previdenza, assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli», in Napoli.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1999 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'«Istituto di previdenza, assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli», con sede in Napoli, deliberate dal consiglio di amministrazione del 30 novembre 1998 di cui all'atto di autentica del 14 dicembre 1998, a rogito del dott. Mario Mazzocca, notaio in Napoli.

99A5022

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 giugno 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0321
Yen giapponese	126,05
Dracma greca	324,35
Corona danese	7,4320
Corona svedese	8,7315
Sterlina	0,65330
Corona norvegese	8,1100
Corona ceca	36,960
Lira cipriota	0,57777
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,48
Zloty polacco	4,0458
Tallero sloveno	195,8343
Franco svizzero	1,5977
Dollaro canadese	1,5165
Dollaro australiano	1,5672
Dollaro neozelandese	1,9246
Rand sudafricano	6,2421

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A5186

Comunicato relativo al conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1998

Si comunica la rettifica dell'importo dei debiti *ex lege* n. 662/1996, del totale generale, e delle relative differenze, pubblicati nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1999 - Conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 1998 e riportati alla pagina 74, concernente la situazione riassuntiva dei debiti pubblici interni:

IMPORTI ESATTI

Debiti *ex lege* n. 662/1996	27.996.619	– 10.870.587
Totale generale	2.196.574.398	57.021.048

99A5102

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto dell'Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere, in Milano

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 25 maggio 1999 è stata approvata la modifica dell'art. 7 del vigente statuto dell'Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere, con sede in Milano.

99A4940

COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CASTELLETTO DI BRANDUZZO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per le seguenti unità immobiliari:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. In caso di contitolarità nella proprietà dell'immobile, il contitolare per il quale lo stesso non costituisce abitazione principale sconta

l'imposta con l'aliquota del 5 per mille senza l'applicazione della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

unità abitative date in comodato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro la scadenza del 15 giugno 1999, ad ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, ovvero al coniuge, residenti anagraficamente nel comune;

abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato;

aree fabbricabili;

terreni agricoli;

2. di determinare l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, per:

altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito ai punti 3, 4 e 5;

3. di determinare l'aliquota I.C.I. agevolata al 4 per mille per i fabbricati ex rurali accatastati in cat. D/10;

4. di determinare, ai sensi dell'art 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente a quelli ultimati nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998. Il soggetto passivo d'imposta dovrà allegare alla dichiarazione I.C.I. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la data di ultimazione lavori e l'iscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino;

5. di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprieta o usufrutto o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ovvero da cittadini temporaneamente residenti all'estero;

6. di confermare per l'anno 1999, in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale, fatti salvi i casi di cui al successivo punto 7;

7. di elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti in condizioni di particolare disagio economico e sociale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) essere residenti nel comune di Castelletto di Branduzzo;

b) essere proprietari, ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, garage, cantina ed area pertinenziale;

c) non possedere alcuna altra proprietà immobiliare nell'ambito del territorio italiano;

d) tale abitazione non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9;

e) essere pensionato o non in condizione lavorativa;

f) aver compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1999;

g) avere percepito, nell'anno 1998, un reddito imponibile ai fini IRPEF, riferito all'intero nucleo familiare, intendendosi per tale lo stato di famiglia anagrafico, di importo non superiore a L. 26.500.000, escluso il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze.

Le condizioni di cui alle lettere *b), c)* e *d)* devono essere possedute da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 1999.

Per avere diritto a tale detrazione i contribuenti interessati dovranno inoltrare apposita domanda, entro il 15 giugno, allegando fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 1998 da tutti i componenti lo stato di famiglia; in mancanza può essere resa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i redditi percepiti.

(Omissis).

99A5137

COMUNE DI CORCHIANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CORCHIANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999:

l'aliquota ICI è confermata nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

99A5138

COMUNE DI LATRONICO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di LATRONICO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare ai sensi della normativa *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6,5 per mille;

2. determinare, inoltre, per l'anno 1999:

a) l'aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati adibiti ad attività produttive da imprese che si iscriveranno al relativo albo o che comunque si insedieranno in questo comune dopo il 1° gennaio 1999 (art. 6, ultimo comma, del regolamento);

b) l'aliquota ridotta del 4,5 per mille per le abitazioni principali (art. 5 del regolamento).

(Omissis).

99A5139

COMUNE DI LURAGO MARINONE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di LURAGO MARINONE (provincia di Como) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

II. di fissare la detrazione per l'imposta I.C.I., per l'abitazione principale in L. 200.000 e in L. 300.000 a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1*a*) reddito complessivo lordo di importo non superiore a L. 20.000.000 annui. L'ammontare del reddito va riferito al 1998 ed all'intero nucleo familiare e deve essere costituito unicamente da redditi derivanti da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.

L'unità immobiliare abitata dei nuclei di cui al punto 1*a)* deve essere l'unica di proprietà al 1º gennaio 1999, nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprietà alcun'altra unità immobiliare, esclusi il garage di pertinenza dell'abitazione e i redditi di terreni non edificabili;

III. di fissare, altresì, la detrazione in L. 350.000 a favore di anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

L'unità immobiliare per i soggetti di cui al punto III deve essere posseduta dagli stessi a titolo di proprietà o di usufrutto e non deve essere locata.

I soggetti interessati di cui al punto II per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione, contenente:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 1998;

il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto 1*a).*

I soggetti interessati di cui al punto III o loro delegati, per avere diritto alla maggiore detrazione di cui sopra, devono presentare:

documentazione o autocertificazione comprovante l'indicazione della nuova residenza acquisita presso istituti di ricovero o sanitari in ricovero permanente negli stessi;

dichiarazione nella forma dell'autocertificazione, relativa alla non locazione dell'immobile posseduto a titolo di proprietà od usufrutto, per il quale si richiede la maggiore detrazione.

Gli interessati alle agevolazioni, dovranno inviare la richiesta - autocertificazione corredata dalla prevista documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 1999 all'ufficio tributi del comune, via Castello, 2, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999 già tener conto della maggiore detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente;

IV. di escludere la detrazione per i gruppi e le categorie catastali dei fabbricati appartenenti alle categorie:

A/1 - Abitazioni di tipo signorile;

A/97 - Abitazioni in villini;

A/8 - Abitazioni in ville;

A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

V. di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata nella misura del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti;

1) che detta aliquota agevolata sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;

2) i soggetti interessati, per avere diritto a tale agevolazione, dovranno presentare la concessione edilizia in forza della quale tali interventi saranno realizzati nonché la denuncia di inizio lavori.

(Omissis).

99A5140

COMUNE DI OLIVETO LARIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di OLIVETO LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 da applicarsi in questo comune, per i motivi espressi in narrativa, in maniera da poter ragionevolmente ipotizzare un gettito (al lordo del compenso al concessionario della riscossione) di L. 750.000.000 quindi in misura non inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato, nel modo seguente:

4,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

4,5 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

3 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997);

6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo così come definita dalla normativa vigente nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

(Omissis).

99A5141

COMUNE DI PIGRA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PIGRA (provincia di Como) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, *(omissis)*, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura così come segue:

abitazione principale: 5 per mille;

tutti gli altri immobili: 6 per mille;

2. di applicare la sola detrazione d'imposta di L. 200.000 in ragione annua per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

(Omissis).

99A5142

COMUNE DI PRADLEVES

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PRADLEVES (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

2. di fissare, contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3 commi dal 48 al 59, e dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, commi 58 e 59, le sottoelencate agevolazioni:

a) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ovviamente l'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

99A5143

COMUNE DI ROCCAGORGA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ROCCAGORGA (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per il 1999;

(Omissis).

99A5144

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **508.000**
- semestrale .... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **416.000**
- semestrale .... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **115.500**
- semestrale .... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **107.000**
- semestrale .... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **273.000**
- semestrale .... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **106.000**
- semestrale .... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **267.000**
- semestrale .... L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.097.000**
- semestrale .... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **982.000**
- semestrale .... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035